



COMUNE DI AUGUSTA

**LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA
III Settore Economico Finanziario**

REGOLAMENTO TARI

Vigente all'01/01/2021 integrato con le modifiche approvate con la Delibera di C.C. n. 29 del 28/07/2021

I N D I C E
CAPO I
NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione della tassa annuale**
- Art. 2 – Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali urbani**
- Art. 3 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento**
- Art. 4 – Soggetto attivo**
- Art. 5 – Soggetto passivo**
- Art. 6 – Presupposto oggettivo**
- Art. 7 – Definizione di locali imponibili**
- Art. 8 – Definizione di aree imponibili**
- Art. 9 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo**
- Art. 10 – Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali**
- Art. 11 – Zone non servite**
- Art. 12 – Vincolo di solidarietà**

CAPO II
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

- Art. 13 – Composizione della tariffa e copertura dei costi**
- Art. 14 – Commisurazione della tariffa**
- Art. 15 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**
- Art. 16 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**
- Art. 17 – Determinazione della superficie imponibile**
- Art. 18 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche**
- Art. 19 – Tributo per le istituzioni scolastiche**
- Art. 20 – Tributo provinciale**
- Art. 21 – Piano Finanziario**

CAPO III
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 22 – Utenze domestiche.**
- Art. 23 – Classificazione delle utenze domestiche.**
- Art. 24 – Utenze non domestiche.**
- Art. 25 – Classificazione utenze non domestiche.**
- Art. 26 – Classificazione delle categorie e sottocategorie di locali ad area omogenea potenzialità di produzione di rifiuti–Classi di Contribuenza.**

CAPO IV
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 27 – Criteri per le riduzioni.**
- Art. 28 – Criteri per le agevolazioni.**
- Art. 29 – Criteri per particolari esenzioni.**
- Art. 30 – Casi di riduzione ed agevolazione.**
- Art. 30-bis- Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani.**
- Art. 30-ter- Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.**

Art. 30-quater- Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani.

Art. 31 - Modulazione della tariffa per la raccolta differenziata

Art. 32 – Casi di riduzione/esenzione.

Art. 33 – Esenzioni per eventi eccezionali

Art. 33-bis -Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette e condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. N.9/2020.

Art. 34 – "Bonus sociale" per le utenze domestiche.

Art. 35 – Cumulabilità delle riduzioni.

CAPO V DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 36 – Tributo giornaliero.

Art. 37 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

CAPO VI DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 38 – Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione.

Art. 39 – Termini per il pagamento del tributo

Art. 40 – Versamento del tributo

Art. 41 - Riscossione

Art. 42 – Dilazioni di pagamento e rateazioni

Art. 43 – Rimborsi e arrotondamenti

Art. 44 – Importi minimi e altre disposizioni

Art. 45 – Funzionario responsabile

CAPO VII ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 46 – Accertamenti

Art. 47 – Sanzioni

Art. 48 – Contenzioso

CAPO VIII NORME TRANSITORIE

Art. 49 – Disposizioni finali e transitorie

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Istituzione della tassa annuale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. Ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogata l'imposta unica comunale a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le componenti IMU e TASI, mentre viene lasciata salva la componente TARI. (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2 Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni

effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 3

Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, comma 641 e successivi della Legge n. 147/2013 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 4
Soggetto attivo

1. Il Comune di Augusta è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

Art. 5
Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da coloro che detengono o possiedono locali o aree, così come definiti ai successivi articoli 6 e 8, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento della TARI, dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli possessori o detentori.

Art. 6
Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività libero professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Art. 7
Definizione di locali imponibili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

2. La superficie tassabile è quella calpestabile.

La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 38, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della

superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

3. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere.

Art. 8

Definizione di aree imponibili

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza.

Art. 9

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;

- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 10

Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

1. I locali e le aree in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non sono assoggettati alla tassa, purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, per il calcolo della sola quota variabile, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

A T T I V I T A'	%
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	20%
autoriparatori, elettrauto	30%
gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi	20%
autoservizi, autolavaggi, autorimesse.	10%
laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	50%
metalmeccanici e fabbri	20%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie	20%
tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
cantieri navali	20%
marmisti e lapidei	30%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.
4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 649, ultimo periodo, della Legge n. 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non si tiene conto della superficie relativa ai magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata dalle medesime materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera appunto rifiuti speciali non assimilabili. Restano invece assoggettate alla tassa le restanti aree e parti dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, in ogni caso, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

Art. 11

Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 (mille) metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
 2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
 3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% (minimo 60%) se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 (mille) metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione corredata da autocertificazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 12

Vincolo di solidarietà

1. I soggetti passivi che detengono o possiedono i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento della tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

CAPO II
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 13
Composizione della tariffa e copertura dei costi

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
3. Ai sensi del comma 659, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/97, il Comune può introdurre riduzioni e/o esenzioni ed il minor gettito derivante da tali agevolazioni deve trovare copertura con apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
4. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

Art. 14
Commisurazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
3. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Art. 15
Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze.
2. La quota variabile della tariffa è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, in relazione alle predette categorie di utenza, deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze.

Art. 16
Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.

3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 17 **Determinazione della superficie imponibile**

1. Nelle more della completa attuazione delle procedure previste dall'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARI).

3. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., la tassa è altresì calcolata a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.

4. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la superficie imponibile è quella calpestabile, intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza non superiore a ml 1,5.

5. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

Art. 18 **Aree di pertinenza di utenze non domestiche**

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici ove viene svolta l'attività da parte del soggetto passivo o comunque ove vengono prodotti rifiuti in quanto aree operative.

2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 19 **Tributo per le istituzioni scolastiche**

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

3. Il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale.

Art. 20
Tributo provinciale

1. Alla tassa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.
3. Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso il sistema di riscossione medesimo, a decorrere dal 1° giugno 2020.

Art. 21
Piano finanziario

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, con riferimento alle disposizioni dettate dall'ARERA.
2. Sulla base del piano finanziario, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 22

Utenze domestiche

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, né sia stato indicato un numero di componenti al momento di presentazione della denuncia di inizio occupazione, il numero dei componenti del nucleo familiare viene stabilito in base al numero dei componenti del nucleo familiare presente nei registri anagrafici del Comune dove questi risultano residenti.
4. per le utenze domestiche in cui i componenti del nucleo familiare siano tutti residenti all'estero, il numero di componenti il nucleo familiare è pari al numero, diminuito di un'unità, del nucleo presente nella residenza estera.
5. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
 - il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
 - il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo.

Art. 23

Classificazione delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 24

Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 25

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.
2. La classificazione che si assume è quella prevista dal D.P.R. n. 158/99, con possibilità di integrarla e/o modificarla sulla scorta di specifici monitoraggi eseguiti dal gestore del servizio.

Art. 26**Classificazione delle categorie e sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti – Classi di contribuenza**

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	ABITAZIONI CIVILI E LORO PERTINENZE.
2	SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO, PURCHE' LEGALMENTE RICONOSCIUTE.
3	TEATRI, CINEMATOGRAFI, AUDITORIUM.
4	ASSOCIAZIONI POLITICHE, CULTURALI, SINDACALI, SPORTIVE (PALESTRE), CHIESE
5	ASSOCIAZIONI ONLUS CON FINI ASSISTENZIALI.
6	DEPOSITI E MAGAZZINI, AUTORIMESSE, AUTOLAVAGGI, GARAGE.
7	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI.
8	AUTOSALONI, MOSTRE ED ESPOSIZIONI.
9	ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI ED AFFITTACAMERE.
10	COLLEGI, CONVITTI, ISTITUTI ASSISTENZIALI, CASE DI RIPOSO E DI CURA,.
11	CASERME.
12	UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, STUDI PROFESSIONALI, AGENZIE VIAGGI, AGENZIE IMMOBILIARI, AMBULATORI MEDICI DENTISTI, ANALISI ED ALTRI.
13	BANCHE ASSICURAZIONI, AGENZIE FINANZIARIE.
14	CIRCOLI SPORTIVI, RICREATIVI, DISCOTECHE.
15	NEGOZI ED ATTIVITA' COMMERCIALI DI BENI DUREVOLI, GIOIELLERIE, FERRAMENTA, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, FARMACIE, PARAFARMACIE, LIBRERIE, EDICOLE, TABACCHI ECC..
16	OFFICINE, LABORATORI E BOTTEGHE ARTIGIANE, PARRUCCHIERI, ESTETISTI, LAVANDERIE.
17	AUTOFFICINE, CARROZZERIE, ELETTRAUTO, GOMMISTI.
18	STABILIMENTI INDUSTRIALI.
19	NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, SALUMERIE, FIORISTI, POLLERIE, ROSTICCERIE, PANIFICI.
20	RISTORANTI, TRATTORIE, SELF SERVICE, OSTERIE, PUB, PIZZERIE.
21	BAR, GELATERIE, ENOTECHE, BIRRERIE.
22	SUPERMERCATI ED IPERMERCATI.
23	ATTIVITA' COMMERCIALI NON ABITATIVE MISTE E DA RECUPERO.
24	AREE SCOPERTE OPERATIVE.
25	AREE SCOPERTE PERTINENZIALI.
26	STABILIMENTI BALNEARI RIFERITI ALL'INTERA SUPERFICIE DELL'ARENILE; LA TASSA PER DETTA CATEGORIA, VA DETERMINATA TENENDO CONTO DEL CARATTERE STAGIONALE DELL'ATTIVITA' SVOLTA E VA RIFERITA ALL'INTERA SUPERFICIE DELL'ARENILE DEMANIALE AVUTO IN CONCESSIONE. PER I LOCALI COMPRESI IN STABILIMENTI BALNEARI, NEI QUALI VIENE SVOLTA ATTIVITA' DI RISTORANTE, BAR PIZZERIA, SALA DA BALLO, ECC., PER L'ARCO DELL'INTERO ANNO SOLARE, LA TARIFFA DA APPLICARSI QUELLA PREVISTA PER LA RISPETTIVA CATEGORIA.
27	PONTILI PER ORMEGGIO DI IMBARCAZIONI.
28	PONTILI NON ADIBITI A TRAFFICO DI PASSAGGIO IN CONCESSIONE AD ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO.
29	AREE PORTUALI IN CONCESSIONI.
30	CASE COLONICHE
31	OPERATORI MERCATALI IN GENERE

CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 27

Criteri per le riduzioni

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - b. alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
 - c. all'occupazione di fabbricati rurali ad uso abitativo.

Art. 28

Criteri per le agevolazioni

1. Le agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. al diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;
 - b. alla distanza dal più vicino punto di raccolta, quando questa è superiore a metri 1000;
 - c. alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero.

Art. 29

Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni

1. Le esenzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
 - b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta, nel rispetto del divieto degli "aiuti di Stato".;
 - c. applicando specifiche disposizioni dettate dalla normativa vigente in ambito di fiscalità locale.

Art. 30

Casi di riduzione ed agevolazione

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:
 - a. Del 20 per cento per le abitazioni con un unico occupante;
 - b. del 25 per cento per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - c. del 15 per cento per locali, detenuti da utenze non domestiche, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
 - d. del 20 per cento per le unità adibite ad abitazione, tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti;
 - e. del 30 per cento per i fabbricati rurali ad uso abitativo;

- f. si applica una riduzione della tassa pari al 50 per cento, per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all'aperto, in ragione della minore attitudine a produrre rifiuti;
2. Non sono previste riduzioni a vantaggio delle utenze domestiche per l'ordinario conferimento dei rifiuti in modalità differenziata effettuato con l'utilizzo dei cassonetti per i rifiuti apposti al di fuori degli insediamenti abitativi.
3. Le suddette riduzioni di tariffa si intendono applicabili su istanza del soggetto.
4. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta.
5. Le riduzioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, sono cumulabili con le riduzioni già previste alle lettere precedenti del medesimo comma.

Art. 30 - bis

Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 30 - ter

Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 30-bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'indirizzo protocollocomunediaugusta@pointpec.it diretta *all'Ufficio Entrate Tributarie ed all'Ufficio Ecologia* utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente

con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ecologia ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune riportato in Allegato al presente regolamento, da presentare tramite PEC a protocollocomunediaugusta@pointpec.it, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il

Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 30 - quater

Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo.
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 31

Modulazione della tariffa per la raccolta differenziata

1. Ai sensi del comma 658, dell'articolo 1 della Legge 147/2013, sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. In particolare la tariffa TARI per le utenze domestiche occupate/detenute dai contribuenti che effettuano con regolarità il conferimento dei rifiuti sotto specificati presso le isole ecologiche, attivate dal soggetto gestore del ciclo dei rifiuti, con pesatura e riconoscimento della frazione merceologica dei rifiuti conferiti, sono previste le seguenti agevolazioni:

Numero	Tipologia di rifiuto conferibile	Unità di misura	di	Ecopunti per unità di misura
1	Frigo e climatizzatori	Pezzo		20
2	TV e monitor	Pezzo		20
3	Lavatrici	Pezzo		20
4	Batterie al piombo e accumulatori auto	Pezzo		20
5	Ingombranti	Pezzo		5
6	Pneumatici	Pezzo		10
7	Carta e cartone	Kg		2
8	Lattine	Kg		5
9	Imballaggi in plastica	Kg		4
10	Vetro	Kg		2

L'agevolazione verrà determinata applicando al suddetto punteggio lo sconto sotto riportato:

- punti da 0 a 149 nessuna agevolazione;
- punti da 150 a 249 agevolazione del 5%;
- punti da 250 a 499 agevolazione del 6%;
- punti da 500 a 749 agevolazione del 7%;
- punti da 750 a 999 agevolazione del 8%;
- punti da 1000 a 1249 agevolazione del 9%;
- punti da 1500 e oltre agevolazione 11%.

2. Non sono previste riduzioni a vantaggio delle utenze domestiche per l'ordinario conferimento dei rifiuti in modalità differenziata effettuato con l'utilizzo dei cassonetti per i rifiuti apposti al di fuori degli insediamenti abitativi.
3. Le suddette riduzioni di tariffa si intendono applicabili su istanza del soggetto passivo con effetti a valere sull'obbligazione tributaria riferita all'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza, a condizione che la stessa sia corredata da idonea certificazione rilasciata dal soggetto gestore dei rifiuti in ordine all'effettiva sussistenza delle condizioni e modalità di raccolta differenziata previste dal presente articolo.
4. Nelle more della ripartizione tra quota fissa e quota variabile della TARI nonché dell'approvazione del piano finanziario del gestore (D.P.R. 158/1999), alle utenze domestiche TARI che abbiano avviato il compostaggio di propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del compost prodotto, si applica una riduzione del 15%. Tale riduzione è subordinata al rispetto di quanto previsto dal regolamento Albo comunale composta tori ed istituzione albo compostatori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2015.
5. Ai sensi dell'art. 38 della Legge 221/2001e del D.M. 266/2016 alle utenze non domestiche che praticano il compostaggio di comunità della frazione organica del rifiuto prodotto è riconosciuta una riduzione del 105%.
6. Ai sensi della Legge n. 166/2016 le utenze non domestiche che praticano misure volte alla lotta allo spreco alimentare (Progetto Pellicano e Progetto Sprecozero) è riconosciuta una riduzione del 10%.
7. Le riduzioni di cui ai commi 5 e 6 sono cumulabili.
8. Per i nuclei familiari con bambini di età inferiore a 3 anni, che adottano l'uso dei pannolini lavabili, è riconosciuta una riduzione di Euro 50,00 proporzionati ai mesi di effettivo utilizzo. La riduzione sarà concessa su presentazione dello scontrino fiscale, fattura o altra documentazione comprovante l'acquisto di almeno 16 pannolini lavabili e cesserà al termine dell'utilizzo e comunque non oltre il compimento del 3 anno di età del bambino.

Art. 32

Casi di riduzione/esenzione

1. Nel rispetto dei criteri dettati dalla Legge n. 147/2013, vengono introdotte le seguenti esenzioni:
 - a) esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, rilevabile da attestazione ISEE con indicatore e reddito uguale a zero e da attestazione di disponibilità al lavoro rilasciato dal competente Centro per l'impiego, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati;
 - b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
 - c) riduzione del 50% per i nuclei familiari in possesso di un solo reddito di pensione sociale o minima erogata dall'INPS, solo se proprietari dell'unica casa di abitazione, previa richiesta dell'interessato corredata dall'apposita documentazione.
 - d) riduzione del 10% per le utenze nelle quali risulta anagraficamente presente un soggetto diversamente abile ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della Legge 104/1992.
2. riduzione del 50% per le abitazioni, consistenti in non più di un'unità immobiliare, occupate da persone aventi un ISEE che non deve superare euro 6.800,00 per nucleo, con reddito derivante unicamente o da pensione minima o

da lavoro dipendente, proprietari del solo immobile utilizzato come abitazione principale a cui sia annessa eventuale pertinenza (una sola).

3. Per coloro che adottano un cane ospitato presso il canile convenzionato con il Comune di Augusta sarà applicata una riduzione del 30% (trenta per cento) sino alla concorrenza massima di € 250,00 (duecentocinquanta/00). La riduzione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) il cane dovrà risultare regolarmente ricoverato presso la struttura convenzionata con il Comune di Augusta;
 - b) l'adozione è subordinata al passaggio di proprietà del cane dal Comune di Augusta al soggetto adottante mediante trascrizione presso l'anagrafe canina ed alla conseguente presa in carico dell'animale con tutti gli oneri connessi al suo mantenimento in vita; il beneficio decorre dalla data della trascrizione;
 - c) l'adozione è soggetta a verifiche periodiche ai fini dell'accertamento dell'esistenza in vita e/o dello stato di benessere dell'animale, il cui esito positivo è condizione per il mantenimento del beneficio concesso;
 - d) il beneficio decade in caso di accertata violazione delle norme vigenti in materia di mantenimento degli animali di affezione e, in tal caso saranno applicate le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti;
 - e) la revoca del beneficio interviene anche nel caso di smarrimento, furto o morte dell'animale.
4. L'esenzione/riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza. L'esenzione verrà applicata dal mese successivo alla presentazione dell'istanza. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.
5. L'agevolazione, una volta concessa compete, anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Quando queste vengono a cessare, la tassazione decorrerà dall'anno successivo a quello in cui sono venute a meno le suddette condizioni.
6. Resta onere a carico del soggetto passivo quello di denunciare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni di cui al presente articolo secondo le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento.
7. In mancanza della dichiarazione relativa al venir meno delle condizioni per il beneficio delle agevolazioni si configura la violazione per infedele dichiarazione, con gli effetti, in termini di accertamento, del recupero del maggior tributo dovuto, ed irrogazione di sanzioni ed interessi applicabili alla fattispecie.
8. Resta salvo e impregiudicato il diritto alle riduzioni/esenzioni previste dal presente articolo, nelle misure ivi indicate, a vantaggio dei contribuenti che hanno maturato il diritto, a valere sull'anno di imposizione 2020, ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione n. 22 del 29/09/2014 della Commissione Straordinaria in funzione del Consiglio Comunale.
9. La copertura finanziaria delle agevolazioni ed esenzioni previste dal presente articolo può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune (comma 660, art. unico legge 147 del /2013) e nei limiti delle stesse in misura proporzionale per ciascun richiedente.

Art. 33

Esenzioni per eventi eccezionali

1. Nel caso in cui si verificano eventi eccezionali che determinano la chiusura di attività economiche dovuta a motivi di sanità e ordine pubblico, dichiarati con legge dello Stato, sono previste esenzioni alle seguenti condizioni:
 - a) L'esenzione è limitata al periodo di vigenza dei provvedimenti legislativi che dispongono la chiusura delle attività economiche individuate secondo i codici ATECO dalla stessa legge;
 - b) Sono escluse le attività economiche che, ancorché rientranti nei codici ATECO di cui alla lettera a), svolgono attività di consegne a domicilio o di asporto, tale circostanza deve risultare da dichiarazione dell'interessato ai sensi del DPR 445/2000;
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza secondo quanto disposto dalle lett. a) e b) del 1 comma del presente articolo. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste dal comma 1 del presente articolo.
3. Alla individuazione nelle fonti di copertura finanziaria delle esenzioni, si provvede con deliberazione di Giunta Municipale prioritariamente a valere su risorse previste da legge statale e/o regionale.

Art. 33 - bis

Misure straordinarie vevoli per il solo 2020 soggette e condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. N.9/2020

1. Per il solo anno 2020, alle seguenti categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle indicate nell'art.26 del presente regolamento, a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, la tassa è ridotta nella misura del 38,57% nella quota fissa:

Classe	Categorie di attività ai fini TARI valide dell'01/01/2020
2	SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO, PURCHE' LEGALMENTE RICONOSCIUTE.
4	ASSOCIAZIONI POLITICHE, CULTURALI, SINDACALI, SPORTIVE (PALESTRE), CHIESE
5	ASSOCIAZIONI ONLUS CON FINI ASSISTENZIALI.
6	DEPOSITI E MAGAZZINI, AUTORIMESSE, AUTOLAVAGGI, GARAGE.
7	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI.
8	AUTOSALONI, MOSTRE ED ESPOSIZIONI.
9	ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI ED AFFITTACAMERE.
10	COLLEGI E LABORATORI ARTIGIANALI
10	COLLEGI, CONVITTI, CASE DI CURA E DI RIPOSO
11	CASERME.
12	STUDI PROFESSIONALI
12	UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, STUDI PROFESSIONALI, AGENZIE VIAGGI, AGENZIE IMMOBILIARI, AMBULATORI MEDICI DENTISTI, ANALISI ED ALTRI.
13	BANCHE ASSICURAZIONI, AGENZIE FINANZIARIE.
14	CIRCOLI SPORTIVI, RICREATIVI, DISCOTECHE.
15	NEGOZI ED ATTIVITA' COMMERCIALI DI BENI DUREVOLI, GIOIELLERIE, FERRAMENTA, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, FARMACIE, PARAFARMACIE,

	LIBRERIE, EDICOLE, TABACCHI ECC..
16	OFFICINE, LABORATORI E BOTTEGHE ARTIGIANE, PARRUCCHIERI, ESTETISTI, LAVANDERIE.
17	AUTOFFICINE, CARROZZERIE, ELETTRAUTO, GOMMISTI.
18	STABILIMENTI INDUSTRIALI.
19	NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, SALUMERIE, FIORISTI, POLLERIE, ROSTICCERIE, PANIFICI.
20	RISTORANTI, TRATTORIE, SELF SERVICE, OSTERIE, PUB, PIZZERIE.
21	BAR, GELATERIE, ENOTECHE, BIRRERIE.
21	NEGOZI, BAR ETC.
22	SUPERMERCATI ED IPERMERCATI.
23	ATTIVITA' COMMERCIALI NON ABITATIVE MISTE E DA RECUPERO.
26	STABILIMENTI BALNEARI
27	PONTILI PER ORMEGGIO DI IMBARCAZIONI.
28	PONTILI NON ADIBITI A TRAFFICO DI PASSAGGIO IN CONCESSIONE AD ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO.
31	OPERATORI MERCATALI IN GENERE

2. L'agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche. La stessa, ove riconosciuta, annulla gli effetti dei benefici previsti dagli art.30, 32 e 33 del presente regolamento.
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, è riconosciuta d'ufficio alle suddette utenze ad eccezione di quelle riguardanti i campeggi, gli impianti sportivi, i negozi di abbigliamento, calzatura, libreria e cartoleria, le quali, essendo incluse in classi che comprendono altre categorie commerciali che non hanno avuto imposte chiuse, non risultano automaticamente agevolabili.
Per quest'ultime utenze, il beneficio dell'agevolazione, è riconosciuto su apposita dichiarazione dell'interessato da presentare, esclusivamente attraverso il servizio di protocollo online disponibile sulla piattaforma informatica, entro il termine dell'01/03/2021.
4. La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art.1 comma 660, della L.147/2013 è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art.11 L.R. n.9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:
 - notifica al Comune di Augusta e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31/12/2020;
 - avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020 diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella preintesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1 sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

Art. 34
"Bonus sociale" per le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base del proprio valore ISEE, in adesione ai criteri indicati dall'autorità ARERA.
2. Le modalità di attribuzione saranno indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i..

Art. 35
Cumulabilità delle riduzioni

1. Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 70% per cento della tassa dovuta.

CAPO V
DISCIPLINA DELLA TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 36
Tributo giornaliero

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 50%.
5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.
6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

Art. 37
Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

CAPO VI
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 38

Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

1. I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 60 giorni dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1^o giorno successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

Art. 39

Termini per il pagamento del tributo

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:
 - 1° rata entro il 28 febbraio;
 - 2° rata entro il 30 aprile;
 - 3° rata entro il 30 giugno;
 - 4° rata entro il 31 agosto;
 - 5° rata entro il 31 ottobre;
 - 6° rata entro il 31 dicembre;
2. E' possibile pagare l'intero importo in unica soluzione entro il mese di giugno.
3. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 40

Versamento del tributo

1. Il contribuente è tenuto a versare, nei termini indicati dal precedente articolo, la tassa calcolata a titolo di liquidazione dal Comune, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata dallo stesso contribuente. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata, o altra modalità comunicata dall'utenza.
2. Il tributo è versato interamente al Comune e, a decorrere dal 1° giugno 2020, la quota relativa al tributo provinciale (TEFA), contenuta nella bolletta di pagamento, viene trattenuta alla fonte al netto della commissione dello 0,30 per cento a favore del Comune, in conformità al dettato dell'art. 19, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992.
3. La tassa viene corrisposta a titolo di acconto, per le rate precedenti al 1° dicembre, salvo conguaglio successivo sulla base delle tariffe approvate per l'anno di riferimento.

ART. 41 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 *ovvero tramite conto corrente postale o le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:*
 - RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.
 - Pago PA
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza mensili, scadenti il giorno 31 del mese o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 15,00 (quindici). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 41, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 42
Dilazioni di pagamento e rateazioni

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazioni su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo per i debiti di natura tributaria e patrimoniale.
2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle seguenti condizioni: su richiesta del debitore, l'ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo le indicazioni come di seguito riportate:
 - a. fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da € 100,01 a € 500,00 fino a 5 rate mensili;
 - c. da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 30 rate mensili;
 - d. da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 30 a 40 rate mensili;
 - e. da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 41 a 50 rate mensili;
 - f. oltre € 20.000,00 da 51 a 72 rate mensili.
3. Il beneficio della dilazione o rateazione del debito è concesso alle seguenti condizioni e limiti:
 - a) Il contribuente deve presentare apposita istanza prima dell'inizio delle procedure esecutive;
 - b) Il debitore deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di trovarsi in "temporanea situazione di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria", motivando la situazione. Il Comune si riserva di verificare l'autenticità delle autocertificazioni ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000.
 - c) Per importi superiori ad € 30.000,00 (trentamila) è necessaria la presentazione di garanzia ritenuta idonea;
 - d) Inesistenza di morosità relativa a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - e) Decadenza dal beneficio concesso nell'ipotesi di mancato pagamento alle scadenze stabilite, anche di una sola rata;
 - f) Applicazione degli interessi di rateazione nella misura legale o, se più favorevole al debitore, nella misura prevista dalle leggi in materia. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;
 - g) Nessuna dilazione è concessa senza interessi;
4. Una volta iniziate le procedure esecutive di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal presente articolo, previo versamento del 10% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese delle procedure sostenute dal Comune o dall'eventuale affidatario della gestione della specifica entrata.

Art. 43
Rimborsi, arrotondamenti e compensazione

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge n. 296/2006.
3. È ammessa la compensazione tra crediti e debiti, senza applicazione di interessi, nell'ambito del tributo TARI (compensazione verticale).
4. La compensazione è ammessa per le somme per le quali non è stata attivata la procedura coattiva e non può essere richiesta per regolarizzare annualità pregresse, in quanto le annualità non versate, in tutto od in parte, ricadono nell'inadempimento passibile di sanzione al 30%.

Art. 44
Importi minimi e altre disposizioni

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è pari ad euro 12,00.
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, in quanto compatibili.

Art. 45
Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI.
2. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

CAPO VII
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 46
Accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006. L'avviso dovrà contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso nonché gli altri elementi previsti dal comma 792 lettera a) dell'art. 1 della legge n. 160/2019, in tema di accertamento esecutivo.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, in forma autografa, o a mezzo stampa ai sensi della legge n. 549/95 art. 1 comma 87, previa apposita determinazione dirigenziale, o in formato digitale.

Art. 47
Sanzioni

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al comma 695 e successivi dell'articolo 1 della Legge n.147/2013.

Art. 48
Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

CAPO VIII
NORME TRANSITORIE

Art. 49
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.